



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AFFARI GENERALI**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

## SOMMARIO

### SCADENZARIO:

- Maggio 2019 Pag. 1

### FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Marzo 2019 Pag. 5
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Marzo 2019 Pag. 6

### AFFARI GENERALI:

- Informativa CONAI – Novità per la procedura di regolarizzazione Pag. 7
- Aggiornamenti CONAI Pag. 8

### AMBIENTE E SICUREZZA:

- Sicurezza Lavoro – Aggiornamento formazione coordinatori per la sicurezza, Interpello n. 3/2019 Pag. 9
- RAEE/AEE – Comunicazione Ambientale, scadenza 22 giugno p.v. Pag. 10
- READCH/CLP – Modificato il Regolamento CLP, nuovo Regolamento UE 2019/521 Pag. 11
- Emissioni /IPPC – Dichiarazione E-PRTR 2019 (dati 2018), scadenza annuale 30 aprile Pag. 12
- F-GAS: approfondimento Ministero Ambiente sul DPR n. 146/2018, non va fatta la comunicazione 2019 Pag. 14
- Attrezzature Lavoro – Verifiche periodiche, aggiornamento delle tariffe Pag. 15
- Trasporto merci pericolose/ADR – Decreto di recepimento ADR 2019, Ministero Trasporti Pag. 16
- Sicurezza Lavoro – Testo Unico, versione aprile 2019 Pag. 16
- Fertilizzanti – Aggiornamento normativa Pag. 17
- Sicurezza sul Lavoro – Nuovo Decreto sulla segnaletica stradale Pag. 18
- Veicoli fuori uso – Modifica dell'esenzioni previste dalla Direttiva ELV (End-Of-Life Vehicles) circa il contenuto di Pd, Cd, Hg, Cr (Vi) nei componenti di veicoli Pag. 19
- Sicurezza Lavoro – Protettori auricolari, Norma EN ISO 4869 Pag. 20
- Rifiuti/Mud – Dichiarazione annuale, nuova modulistica, nessuna modifica per quanto riguarda i produttori, termine prorogato al 22 giugno Pag. 21
- Sicurezza Lavoro – Bando ISI INAIL 2018: inserimento online della domanda Pag. 24
- Medico Competente – Istituita la rete nazionale registri tumori Pag. 25
- Rifiuti – Prevenzione incendi in impianti di trattamento rifiuti, circolare del Ministero dell'Ambiente Pag. 25
- Sicurezza Impianti – Modalità di riconoscimento imprese impiantiste, Circolare Ministeriale n. 371/2019 Pag. 27

### VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 29

## SCADENZARIO MAGGIO 2019

---

**15.05.19 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:**

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

**16.05.19 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di aprile 2019, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**16.05.19 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVISORI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvisori operate nel mese di aprile (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.05.19 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di aprile (cod. 1001 – 1002 – 1012 – ecc).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.05.19 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2019 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale. Saldo
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2019

**16.05.19 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di aprile ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.05.19 ⇒ INPS – VERSAMENTO CONTRIBUTI:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.05.19 ⇒ INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE:**

in conseguenza del differimento di tutti i termini riguardanti l'autoliquidazione 2018/2019, si riepilogano gli adempimenti che il datore di lavoro deve effettuare entro il 16 maggio 2019:

- presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari", "Alpi online" o, per il settore marittimo, il servizio "Invio retribuzioni e calcolo del premio";
- pagare il premio di autoliquidazione. Il numero di riferimento da indicare nel modello F24 è 902019. Per le PAN il servizio online Invio retribuzioni e calcolo del premio indica il numero di riferimento da riportare nel modello F24;
- inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte tramite il servizio online "Riduzione presunto", indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata, qualora si presuma di erogare per l'anno di rata 2019 un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto nell'anno precedente (2018).

**16.05.19 ⇒ INAIL – VERSAMENTO PRIMA E SECONDA RATA:**

in caso di opzione per il pagamento del premio Inail in 4 rate, per l'anno 2019 i termini di scadenza della prima e della seconda rata sono unificati al 16 maggio 2019.

**16.05.19 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI (Art. 33, D.P.R. 633/72):**

scade il termine per effettuare il versamento relativo al primo trimestre (gennaio-marzo 2019), ai sensi del DPR 23/3/98. N. 100.

Se l'importo non supera € 25.82 il versamento sarà effettuato assieme a quello relativo al trimestre successivo.

**Interessi.** Per i soggetti che effettuano il versamento trimestralmente, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1%.

**16.05.19 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI (Art. 74, D.P.R. 633/72):**

scade il termine effettuare il versamento relativo al primo trimestre (gennaio-marzo 2019), senza la maggiorazione degli interessi dell'1%.

Se l'importo non supera € 25.82 il versamento sarà effettuato assieme a quello relativo al trimestre successivo.

I contribuenti trimestrali indicati nell'art.74, quarto comma, D.P.R. 633/72 sono:

- esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione;
- autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla Legge 6 giugno 1974 1974, n. 298;
- enti e imprese che prestano servizio pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffuse, appositamente autorizzati con decreto ministeriale.

**16.05.19 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**

Esempio:

€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

**20.05.19 ⇒ AGENTI E RAPPRESENTANTI:**

scade il termine per il versamento in via telematica dei contributi Enasarco relativi al primo trimestre 2019.

**21.05.19 ⇒ FONDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre marzo-aprile 2019 e dell'invio telematico della lista di contribuzione dello stesso bimestre.

I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**27.05.19 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di aprile 2019.

**31.05.19 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° maggio 2019;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° maggio 2019.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

**31.05.19 ⇒ FASI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al 2° trimestre 2019 mediante le modalità dettate dall'istituto:

- domiciliazione bancaria (RID)
- bollettino bancario ("bollettino freccia"), automaticamente precompilato e inviato dal Fasi all'azienda per posta elettronica e utilizzabile su qualsiasi sportello bancario o tramite home banking.

**31.05.19 ⇒ INPS - UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di **aprile 2019**.

**31.05.19 ⇒ DOMANDA DI DIFFERIMENTO ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI PER FERIE COLLETTIVE:**

scade il termine per la presentazione della domanda di differimento degli adempimenti Inps per ferie collettive.

**31.05.19 ⇒ DICHIARAZIONE F-GAS 2019 (dati riferiti dell'anno 2018)" - ABROGATO OBBLIGO:**

Con l'entrata in vigore del nuovo DPR 146/2018, che abroga il DPR 43/2012, **decade l'obbligo (ex art. 16 c. 1 DPR 43/2012) di comunicazione della dichiarazione F-Gas entro il 31 maggio di ogni anno.**

La Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa. Tuttavia, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del DPR. n. 146/2018, l'impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 16 del DPR n. 146/2018.

**31.05.19 ⇒ COMUNICAZIONE PERIODICHE LIQUIDAZIONI IVA:**

scade oggi il termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre solare del 2019, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva".

Termine per la presentazione della domanda di differimento degli adempimenti Inps per ferie collettive.

**31.05.19 ⇒ ESTEROMETRO:**

scade oggi il termine per la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di aprile 2019.

## Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

### Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

**Silvano Brescianini - email [s.brescianini@apiverona.net](mailto:s.brescianini@apiverona.net) - tel. 0458102001**

## DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI MARZO 2019

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di MARZO, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

<b>MARZO</b>	<b>2018</b>	/	<b>MARZO</b>	<b>2019</b>	<b>+0,8%</b>	<b>75%</b>
						<b>+0,6%</b>

- Variazione biennale:

<b>MARZO</b>	<b>2017</b>	/	<b>MARZO</b>	<b>2019</b>	<b>+1,5%</b>	<b>75%</b>
						<b>+1,13%</b>

### Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
<b>2019</b>	<b>+0,7</b>	<b>+0,8</b>	<b>+0,8</b>										<b>2019</b>
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980
1979	+12,9	+13,4	+13,7	+14,3	+14,5	+14,7	+14,9	+15,5	+16,8	+18,2	+18,7	+19,8	1979
1978	...	...	...	...	...	...	...	...	...	+12,3	+11,6	+11,9	1978



**OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA:  
CAMBI MESE DI MARZO 2019**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di MARZO, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,5959
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,5104
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4625
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	125,6738
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	9,7181
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,85822
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1302
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,4999
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,1311

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

## INFORMATIVA CONAI NOVITA' PER LA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE

---

Conai ha introdotto - con effetto dal 20 febbraio 2019 - una **procedura agevolata di regolarizzazione** per le aziende che spontaneamente intendano definire concretamente la posizione senza frapporre alcun ostacolo per la determinazione del Contributo ambientale Conai dovuto nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni consortili.

La procedura prevede in particolare:

- che l'accertamento **sia limitato agli ultimi 5 anni** (anziché 10) **precedenti alla data di invio dell'autodenuncia** (vale a dire gli ultimi 5 anni chiusi oltre a quello in corso), sempre che non siano già stati avviati controlli ai sensi dell'art. 11 del Regolamento consortile;
- la possibilità di **rateizzare** le somme dovute al Conai (per contributo e interessi di mora) **fino a 36 mesi**.

Restano altresì fermi sia il termine per l'invio delle dichiarazioni dopo l'autodenuncia (30 giorni) sia la non applicazione di sanzioni da parte del Conai.

Le agevolazioni (che comunque non possono essere intese come rinuncia preventiva del Conai al Contributo ambientale Conai dovuto dall'impresa nell'ultimo decennio) operano alle seguenti **condizioni** e decadono automaticamente qualora venga meno anche una sola di esse:

- **invio entro il termine** di 30 giorni dalla data di presentazione dell'autodenuncia, delle dichiarazioni periodiche al Conai riferite ai 5 anni antecedenti alla stessa autodenuncia;
- **regolare pagamento** delle somme dovute al Conai a qualunque titolo.

La novità è stata pubblicata nella home page dell'Area Richiesta di regolarizzazione del sito Dichiarazioni on line di Conai e sarà integrata nel foglio di istruzioni per la compilazione del Modello di Autodenuncia, disponibile sia sul web sia nella sezione download documenti/modulistica del sito [www.conai.org](http://www.conai.org).

Si precisa infine che la suddetta procedura agevolata può essere applicata anche alle aziende **sottoposte a controlli** (di cui all'art. 11 del Regolamento consortile), previa accettazione dei risultati degli stessi controlli senza riserve e contestazioni e fatte salve:

- le altre condizioni innanzi indicate per l'autodenuncia (come la rateizzazione e il pagamento delle somme dovute);
- l'applicazione della sanzione, commisurata però alle sole somme accertate con il limite temporale suddetto.

## AGGIORNAMENTI CONAI

---

Per opportuna conoscenza informiamo gli associati delle ultime novità relative al CONAI:

- **Procedura agevolata di regolarizzazione**, con effetto dal 20 febbraio 2019, per le aziende che spontaneamente intendano definire concretamente la loro posizione. Tale procedura prevede in particolare che l'accertamento sia limitato agli ultimi 5 anni (anziché 10) precedenti alla data di invio dell'autodenuncia, sempre che non siano già stati avviati controlli ai sensi dell'art. 11 del Regolamento consortile. Inoltre, è prevista la possibilità di rateizzare le somme dovute al CONAI, per contributi ed interessi di mora, fino a 36 mesi.

Le agevolazioni operano alle seguenti condizioni e decadono automaticamente qualora venga meno anche una sola di esse: **invio entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'autodenuncia, delle dichiarazioni periodiche al Conai, riferite ai 5 anni antecedenti alla stessa autodenuncia e regolare pagamento delle somme dovute al Conai.**

La procedura di cui sopra può essere applicata anche alle aziende sottoposte a controlli, previa accettazione dei risultati degli stessi controlli senza riserve e contestazioni.

- **Aumento Contributo Ambientale per gli imballaggi in vetro.** Il Contributo passa da **24 euro/ton a 27 euro/ton a partire dal 1° luglio 2019.**

- **Film per pallettizzazione. Chiarimenti** - Conai ha integrato la definizione dell'articolo "Film per pallettizzazione", precisando che con tale definizione s'intende qualsiasi tipologia di film (estensibile, termoretraibile, protettivo, etc.) impiegato per il confezionamento di merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), con la funzione di contenimento /protezione delle stesse ovvero per consentirne la manipolazione, il trasporto e la consegna nell'ambito di un circuito industriale/commerciale, a prescindere dalla presenza o meno del "pallett".

## **SICUREZZA LAVORO AGGIORNAMENTO FORMAZIONE COORDINATORI PER LA SICUREZZA, INTERPELLO N. 3/2019**

---

*Fonte Ministero del Lavoro*

Reso disponibile dalla Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro l'Interpello n. 3 del 20.03.2019 relativo a un “*Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro – - aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori - numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell'aggiornamento*”.

La Commissione ha fornito un parere in merito a quale sia il corretto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza.

In proposito, il punto 9.1 dell'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016 stabilisce che in riferimento all'assolvimento dell'aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari la frase “l'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti”.

Al riguardo però la Tabella riassuntiva inserita nell'Allegato V del citato Accordo riporta che ai corsi di aggiornamento per la figura di Coordinatore per la sicurezza possano essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti.

La Commissione, pertanto, sulla base del combinato disposto dei sopra citati punti 9.1 e 12.8 del menzionato Accordo del 7 luglio 2016, ritiene che l'aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, possa essere svolto sia mediante la partecipazione a “corsi” di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a “convegni o seminari” senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la “tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa”.

L'Interpello n. 3/2019 è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## RAEE/AEE COMUNICAZIONE AMBIENTALE, SCADENZA 22 GIUGNO P.V.

---

Come noto i seguenti soggetti devono presentare la Comunicazione annuale produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche AEE, che è parte del Modello unico di dichiarazione ambientale MUD, disciplinato dal DPCM 24.12.2018:

i produttori di apparecchiature già iscritti al registro nazionale dei produttori;  
i sistemi collettivi di finanziamento iscritti al registro nazionale.

Il nuovo DPCM 24.12.2018 introduce in particolare le seguenti modifiche:

- i produttori dovranno indicare le informazioni sulla quantità di apparecchiature immesse sul mercato comunicate con riferimento alle tipologie contenute nell'Allegato IV al D.Lgs. n. 49/2014;
- i sistemi collettivi dovranno indicare invece le quantità raccolte sulla base delle 6 categorie contenute nell'Allegato III al D.Lgs. 49/2014.

La comunicazione va presentata entro il termine del 22 giugno p.v.; va effettuata comunque anche se il produttore nel corso del 2018 non ha immesso alcuna quantità, indicando il valore pari a 0. Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria.

Si ricorda che a seguito dell'entrata in vigore del cosiddetto "open scope" ex D.Lgs. 49/2014 è stata effettuata, ad agosto 2018, una transcodifica d'ufficio delle apparecchiature per i quali ciascun produttore era iscritto: le apparecchiature sono quindi classificate secondo le nuove tipologie contenute nell'Allegato IV al citato D.Lgs. n. 49/2014.

Per accedere alle scrivanie telematiche occorre collegarsi al portale [www.registroaee.it](http://www.registroaee.it), mediante firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato.

Effettuato l'accesso all'area riservata, scegliendo la voce "comunicazione annuale", sarà possibile comunicare i dati relativi alle sole apparecchiature per le quali il produttore è iscritto al registro: ulteriori apparecchiature dovranno essere inserite con una pratica di variazione al Registro indicando di immettere sul mercato anche i nuovi prodotti. Anche il sistema collettivo, a sua volta, dovrà comunicare al Registro in modo tale da garantire all'impresa la copertura anche per quel prodotto.

Le sanzioni previste in caso di mancata, incompleta o inesatta presentazione della Comunicazione AEE sono quelle ex art. 38 del D.Lgs. 49/2014: "Il produttore che, entro il termine stabilito dall'art. 29, comma 2, non effettua l'iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro".

## **READCH/CLP MODIFICATO IL REGOLAMENTO CLP, NUOVO REGOLAMENTO UE 2019/521**

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea del 28.03.2019 n. 86 serie L il Regolamento UE 2019/521 della commissione del 27 marzo 2019 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il nuovo Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica a decorrere dal 17 ottobre 2020; le sostanze e le miscele possono comunque su base volontaria, prima del 17 ottobre 2020, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del nuovo regolamento.

Il Regolamento CLP n. 1272/2008 armonizza le disposizioni e i criteri relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all'interno dell'Unione e tiene conto del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals - GHS) delle Nazioni Unite.

I criteri di classificazione e le norme relative all'etichettatura del GHS sono rivisti periodicamente; la sesta e la settima edizione riveduta del GHS sono il risultato delle modifiche adottate, rispettivamente nel 2014 e nel 2016, dal comitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche.

Sulla scorta della sesta e della settima edizione riveduta del GHS è necessario modificare alcune disposizioni e alcuni criteri tecnici degli allegati I, II, III, IV, V e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.

In particolare, con la revisione del GHS sono state introdotte una nuova classe di pericolo per gli esplosivi desensibilizzati e una nuova categoria di pericolo, "gas piroforici", all'interno della classe di pericolo "gas infiammabili". Tra le modifiche rientra anche l'adeguamento di una serie di elementi: i criteri per le sostanze e le miscele che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili; i valori soglia generici; le disposizioni generali per classificare le miscele sotto forma di aerosol; il dettaglio delle definizioni e i criteri di classificazione, secondo il caso, per le classi di pericolo esplosivi, gas infiammabili, liquidi infiammabili, solidi infiammabili, tossicità acuta, corrosione/irritazione della pelle, gravi lesioni oculari/irritazione oculare, sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione; tossicità specifica per organi bersaglio e pericolo in caso di aspirazione. Sono state inoltre apportate modifiche ad alcune indicazioni di pericolo e alcuni consigli di prudenza.

Il Regolamento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## EMISSIONI/IPPC DICHIARAZIONE E-PRTR 2019 (DATI 2018), SCADENZA ANNUALE 30 APRILE

---

Fonte sito ISPRA [www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it)

Si segnala che sul sito dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nella sezione Aria/Emissioni sono pubblicate le nuove modalità per l'invio della dichiarazione EPRTTR, riferita ai dati del 2018, da presentare entro il prossimo 30 aprile 2019 da parte dei soggetti obbligati.

### Acquisizione di dati relativi all'anno di riferimento 2018

Si avvisano i Gestori degli stabilimenti italiani soggetti all'obbligo di trasmettere le informazioni ai sensi dell'art. 4 DPR 157/2011 (che fornisce il regolamento di attuazione per il Regolamento CE 166/2006) che la comunicazione dei dati 2018 **NON** avverrà utilizzando la procedura informatica disponibile sul portale all'indirizzo [www.eprtr.it](http://www.eprtr.it), l'invio telematico dei dati raccolti in formato elettronico avverrà mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto a tale scopo. Si precisa che la variazione riguarda solo le modalità di comunicazione dei dati, restano invariati rispetto agli anni passati i contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR.

Si richiede pertanto ai suddetti Gestori di osservare le seguenti modalità di invio dei dati 2018:

- Compilare il **modulo** in formato excel che riproduce le schede della dichiarazione PRTR. È necessario compilare un file excel per ciascuno stabilimento dichiarante. La dichiarazione deve essere relativa a tutti i 12 mesi dell'anno di riferimento.
- Applicare la firma digitale valida (basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del D.L. 82/2005) al modulo xls compilato, ottenendo così il file con estensione **.p7m** da allegare al messaggio di posta elettronica certificata.
- Rinominare il file P7M indicando "PRTR2019\_RagioneSociale\_Provincia" es. per la ditta Rossi spa, a Roma, indicare "PRTR2019\_Rossispa\_RM.xlsx.p7m".
- Inviare il messaggio di posta elettronica certificata con oggetto "Dichiarazione PRTR 2019 Ragione sociale, Provincia" (es. "Dichiarazione PRTR 2019 Rossi spa, RM") con allegata la dichiarazione in formato p7m ai seguenti destinatari:

Indirizzo PEC dell'ISPRA

[dichiarazioneprtr@ispra.legalmail.it](mailto:dichiarazioneprtr@ispra.legalmail.it) (solo per l'invio della dichiarazione PRTR)

Indirizzo PEC della propria Autorità Competente (**vedi tabella**).

### Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi a ISPRA:

**Andrea Gagna – email [andrea.gagna@isprambiente.it](mailto:andrea.gagna@isprambiente.it) - tel. 06.5007.2567**

Si ricorda che la suddetta comunicazione riguarda l'emissione in aria, acqua e suolo, il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e il trasferimento fuori sito di rifiuti per quantitativi superiori al valore di soglia di cui all'Allegato II del Regolamento CE n. 166/06. Con la stessa procedura il gestore può, entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione. A stabilirlo è l'art. 4, comma 1 del DPR n. 157/2011, di recepimento del citato regolamento comunitario n. 166/2006.

La normativa sull'IPPC ("*Integrated Pollution Prevention and Control*", ossia "prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento") subordina l'attività degli impianti industriali che presentano un elevato potenziale di inquinamento ad una particolare autorizzazione pubblica (denominata "autorizzazione ambientale integrata - AIA") che racchiude in un unico atto amministrativo il permesso a rilasciare inquinanti in aria, acqua, suolo e che viene rilasciata solo previo rispetto di precise condizioni ambientali.

I soggetti obbligati alla comunicazione delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/06 sono i gestori che svolgono almeno una delle attività riportate nell'Allegato I al Regolamento e che abbiano riscontrato, nell'anno di riferimento, il superamento dei valori soglia all'emissione (in aria o in acqua o nel suolo) per almeno uno degli inquinanti riportati nell'Allegato II al Regolamento o che abbiano riscontrato il superamento dei valori soglia al trasferimento nelle acque reflue per almeno uno degli inquinanti riportati nell'Allegato II al Regolamento o che abbiano riscontrato il superamento dei valori soglia al trasferimento fuori sito dei rifiuti (pericolosi o non pericolosi).

Il sistema raccoglie i dati degli Stati membri UE (27), più Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia e Svizzera con cadenza annuale (non più triennale) e li rende disponibili. L'E-PRTR (*European - Pollutant Release and Transfer Register*) contiene i dati annuali dei 33 Stati relativi a oltre 30.000 impianti industriali, che coprono 65 attività economiche che operano nei seguenti 9 settori industriali: energia - produzione e trasformazione dei metalli - industria minerale - industria chimica - rifiuti e acque reflue di gestione - carta e legno, produzione e lavorazione - allevamento intensivo e acquacoltura - animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande, e altre attività.

Vengono censite 91 sostanze inquinanti, relative ai seguenti 7 gruppi: gas serra - altri gas - metalli pesanti - pesticidi - sostanze organiche clorate altre sostanze organiche - sostanze inorganiche. I dati da comunicare annualmente da ogni struttura che supera le soglie di cui all'Allegato II del Regolamento CE n. 166/2006 sono:

- emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di ciascuna delle 91 sostanze inquinanti;
- trasferimenti fuori sito di una delle 91 sostanze inquinanti in acque reflue destinate al trattamento all'esterno della struttura;
- trasferimenti fuori sito di rifiuti (in tonnellate per anno): di rifiuti pericolosi, se si superano le 2t/a; di non pericolosi, se si superano le 2000t/a, con obbligo, in caso di trasferimenti transfrontalieri, di fornire i dati dei ricevitori.

Le informazioni suddette vengono fornite tramite il E-PRTR, cioè il registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti. Tale registro è stato adottato in Italia con DPR n. 157 del 11 luglio 2011, in esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006, in sostituzione della c.d. dichiarazione INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti), prevista dall'art. 10 del D.Lgs. n. 372 del 1999 e relativa ai valori delle emissioni inquinanti nell'aria e nella acque degli impianti industriali IPPC.

La dichiarazione E-PRTR deve essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante il collegamento al sito [www.eprtr.it](http://www.eprtr.it) e firmando digitalmente i dati oggetto di comunicazione. Con la spedizione telematica la comunicazione viene trasmessa automaticamente all'ISPRA e all'Autorità competente locale (Provincia), che deve provvedere alla validazione dei dati trasmessi. L'omessa comunicazione dei dati è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 52.000,00;



la mancata rettifica di eventuali inesattezze della comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 26.000,00 (art. 30, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 46/2014).

Infine si ricorda che il Registro PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) contiene le informazioni relative alle emissioni in aria, acqua, acque reflue e ai trasferimenti di rifiuti di oltre 3000 stabilimenti industriali italiani soggetti all'obbligo di dichiarazione (ai sensi dell'art. 4 DPR 157/2011 che fornisce il regolamento di attuazione per il Regolamento CE 166/2006). Gli allegati I e II al Regolamento CE 166/2006 elencano le attività produttive considerate e le sostanze con i corrispondenti valori soglia per la dichiarazione. Le informazioni sugli stabilimenti italiani e degli altri stati membri della UE, pubblicamente consultabili, sono liberamente accessibili sul **sito del registro europeo (EPRTR)**.

Sono inclusi i dati identificativi degli stabilimenti (ragione sociale, codice di attività economica, parametri geografici e coordinate geografiche, emissioni e trasferimenti dichiarati) per ciascun anno di riferimento a partire dal 2007.

Il Regolamento CE 166/2006, il DPR 157/2011 e il D.Lgs. 46/2014 sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it)-

### **F-GAS: APPROFONDIMENTO MINISTERO AMBIENTE SUL DPR N. 146/2018, NON VA FATTA LA COMUNICAZIONE 2019**

---

*Fonte Ministero Ambiente*

Si segnala, relativamente al nuovo DPR n. 146 del 2018, recante attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, entrato in vigore il 24 gennaio 2019, la pagina di approfondimento redatta dal Ministero dell'Ambiente e disponibile al seguente link:  
<http://www.minambiente.it/pagina/dpr-n-1462018-recante-attuazione-del-regolamento-ue-n-5172014>

Si evidenziano in particolare, i seguenti punti, come precisati dal Ministero:

L'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 prevede che tutte le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:

- a. i numeri dei certificati degli acquirenti;
- b. le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.

Il Regolamento europeo, inoltre, specifica che le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tali registri per almeno cinque anni e, su richiesta, mettono tali registri a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.

Il D.P.R. n. 146 del 2018 attua tale disposizione prevedendo, all'articolo 16, che le informazioni relative alle vendite di gas fluorurati e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, siano comunicate, per via telematica, alla Banca dati, **a partire dal 25 luglio 2019** (ossia sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del DPR n. 146 del 2018).

A decorrere dalla data di entrata in vigore del DPR n. 146/2018, è abrogato l'articolo 16, comma 1 del vecchio DPR n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. **Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento dei registri.**

In sostituzione di tale onere a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la sopracitata Banca dati (articolo 16 del DPR n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

Si segnala, inoltre, che **la Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018** (termine di comunicazione 31 maggio 2019) **non dovrà essere trasmessa**. Tuttavia, **a partire dal 24 settembre 2019**, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del DPR n. 146/2018, l'impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 16 del DPR n. 146/2018.

### **ATTREZZATURE LAVORO VERIFICHE PERIODICHE, AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE**

---

*Fonte Ministero Lavoro*

Si informa che le tariffe adottate con Decreto Interdirettoriale del 23 novembre 2012 - per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. - sono aggiornate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo Decreto, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati rilevati al mese di novembre 2018 (pari a + 1,024%).

Le tariffe aggiornate sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **TRASPORTO MERCI PERICOLOSE/ADR DECRETO DI RECEPIMENTO ADR 2019, MINISTERO TRASPORTI**

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 05.04.2019 il D.M. Ministero Trasporti 12 Febbraio 2019 contenente il “*Recepimento della direttiva UE n. 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico*”.

Con tale provvedimento viene recepito l'ADR 2019, attuando le modifiche introdotte con la direttiva 2018/1846 che aggiorna al progresso scientifico e tecnico gli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada (ADR), per ferrovia (RID) e per vie navigabili interne (ADN).

La direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose, è stata recepita nell'ordinamento italiano con D.Lgs. 35/2010. Il nuovo D.M. modifica l'art. 3 del citato D.Lgs. 35/2010 recependo le modifiche introdotte dalla direttiva 2018/1846 che tengono conto delle disposizioni stabilite negli accordi internazionali (ADR, RID, ADN) che vengono aggiornate ogni due anni.

Con il nuovo D.M. 12 febbraio 2019 il Ministero dei Trasporti stabilisce l'obbligo di applicare dal 1° gennaio 2019 contenuti aggiornati dell'ADR (trasporto su strada), del RID (trasporto su ferrovia) e dell'ADN (trasporto per vie di navigazione interna).

Il testo del D.M. e la Direttiva sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **SICUREZZA LAVORO TESTO UNICO, VERSIONE APRILE 2019**

---

*Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro*

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il testo – aggiornato ad aprile 2019 – del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Di seguito le principali novità in questa versione:

- inserito il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 - Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (G.U. n. 37 del 13/02/2019);
- aggiornato il LINK ESTERNO alle tabelle delle tariffe adottate per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII, ulteriormente adeguate ai sensi articolo 1, comma 2) del decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 dall'allegato I alla nota prot. n. 4393 del 4/03/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- sostituito il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 con il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 -Ventunesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO all'Allegato);

- inseriti gli Interpelli n. 1 del 31/01/2019 e n. 2 del 15/02/2019 e n. 3 del 20/03/2019;
- modificati gli articoli 74, commi 1 e 2, e 76, commi 1 e 2, ai sensi Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (G.U. n. 59 dell'11/03/2019 2018 in vigore dal 12/03/2019);
- inserito il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, così come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (G.U. n. 59 dell'11/03/2019 2018 in vigore dal 12/03/2019).

Il Testo è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### FERTILIZZANTI AGGIORNAMENTO NORMATIVA

---

Si segnalano i seguenti provvedimenti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che hanno di recente modificato la disciplina in materia di fertilizzanti:

**D.M. 21 dicembre 2019**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2019  
Con tale decreto, in vigore dal 27 febbraio u.s., viene disposto l'aggiornamento della normativa nazionale che ha previsto il riordino e la revisione della disciplina dei fertilizzanti. In particolare viene consentito l'utilizzo, nell'elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica dei concimi CE, della sostanza solfato di magnesio (kieserite) nei concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari e degli agenti complessanti acido lignosolfonico e acido eptagluconico nei concimi minerali per l'apporto di microelementi.

**D.M. 7 marzo 2019 n. 3734**, pubblicato sul sito del Ministero al link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13717>  
Con tale decreto viene abrogato il precedente elenco dei laboratori autorizzati e viene pubblicato il nuovo elenco dei laboratori competenti a effettuare le prove analitiche ufficiali sui fertilizzanti. Si tratta delle verifiche di conformità dei prodotti immessi sul mercato come concimi CE; dei concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato; limitatamente alle sole prove analitiche autorizzate, ai sensi della normativa di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.

IL D.M. del 21 dicembre 2019 e il D.M. n. 3734 del 7 marzo 2019 con il suo Allegato sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **SICUREZZA SUL LAVORO NUOVO DECRETO SULLA SEGNALETICA STRADALE**

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13.02.2019 il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019, attuativo dell'articolo 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, individua le procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. In particolare, sono state aggiornate le previsioni del Decreto interministeriale del 4 marzo 2013, che viene contestualmente abrogato.

Il provvedimento, sul quale è stato acquisito il parere della Conferenza Stato - Regioni, si compone di 6 articoli e 2 allegati tecnici.

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, con il coinvolgimento dell'INAIL e dei soggetti preposti al controllo della circolazione stradale, è chiamata a definire, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del nuovo Decreto, i criteri e le modalità per la raccolta e l'analisi dei dati relativi agli infortuni correlati alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, tenuto conto della competenza delle diverse Amministrazioni interessate.

È prevista, inoltre, una revisione periodica con cadenza almeno triennale delle disposizioni e delle procedure previste dal decreto, ove necessario, anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali.

I due allegati tecnici individuano, da una parte, i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, descrivendo le procedure da seguire nello svolgimento delle attività oggetto di regolamentazione (all. I), dall'altra, i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività oggetto del decreto, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dell'addestramento (all. II).

L'applicazione dei criteri di cui al presente decreto non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## VEICOLI FUORI USO MODIFICA DELLE ESENZIONI PREVISTE DALLA DIRETTIVA ELV (END-OF-LIFE VEHICLES) CIRCA IL CONTENUTO DI Pb, Cd, Hg, Cr (VI) NEI COMPONENTI DI VEICOLI

---

Si segnala il Decreto Ministero Ambiente 28 dicembre 2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18.01.2019) di attuazione della Direttiva 2017/2096/UE, apportante modifiche all'allegato II della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (ELV - End-of-Life Vehicles).

In particolare, l'Allegato II della suddetta direttiva elenca le esenzioni alle restrizioni circa il contenuto di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente imposte per i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003.

Il nuovo testo dell'allegato II continua ad ammettere un limite di concentrazione massimo dello 0,1% in peso per materiale omogeneo di piombo, cromo esavalente e mercurio ed un limite dello 0,01% per il cadmio. Esso mantiene inoltre in vigore la possibilità di non applicare la restrizione ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, ma destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003, ad eccezione di: masse di equilibratura delle ruote, spazzole in carbonio dei motori elettrici e guarnizioni dei freni.

All'interno della lista di esenzioni di cui all'Allegato II vengono inoltre modificate alcune voci, che riportiamo in sintesi di seguito:

Metallo	Materiali componenti	
	<i>Precedente versione</i>	<i>Nuova versione</i>
Piombo come elemento di lega	2.c) Alluminio contenente, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo	2.c) i). Leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica contenenti, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo.  2.c) ii). Leghe di alluminio non incluse nella voce 2 c) i) contenenti, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo.
Piombo e composti di piombo nei componenti	5. Pile	5a). Piombo negli accumulatori dei sistemi ad alta tensione [2a] usati solo per la propulsione dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1  [Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli]  5b). Piombo negli accumulatori per applicazioni non incluse nella voce 5 <sup>a</sup> )

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## SICUREZZA LAVORO PROTETTORI AURICOLARI, NORMA EN ISO 4869

---

Fonte UNI

Recepita in lingua italiana dalla commissione Acustica e vibrazioni le seguenti due norme:  
UNI EN ISO 4869-1:2019 Acustica - Protettori auricolari - Parte 1: Metodo soggettivo per la misura dell'attenuazione sonora.

UNI EN ISO 4869-2:2019 "Acustica - Protettori auricolari - Parte 2: Stima dei livelli di pressione sonora ponderati A quando i protettori auricolari sono indossati".

I protettori auricolari sono generalmente utilizzati per ridurre il rumore al quale è esposto l'orecchio umano. Tali dispositivi sono disponibili sotto forma di tappi auricolari, cuffie o caschi. Un metodo unificato per la misurazione dell'attenuazione sonora permette di stabilire un confronto tra i dati relativi alle prestazioni ottenute in luoghi diversi, in condizioni simili.

**Il primo documento (la parte 1)** definisce un metodo soggettivo per la misurazione dell'attenuazione sonora offerta dai protettori auricolari. Il metodo di laboratorio descritto consente di ottenere valori prossimi all'attenuazione massima, che non vengono normalmente ottenuti in condizioni di campo. Con questo metodo di prova, i risultati sono ottenuti a livelli di pressione sonora bassi (prossimi alla soglia uditiva). Essi sono tuttavia rappresentativi dei valori dell'attenuazione garantiti dai protettori auricolari a livelli di pressione sonora più elevati, tranne nel caso di protettori auricolari con caratteristiche variabili in funzione dell'ampiezza, ossia quando i livelli di pressione sonora sono superiori alla soglia oltre la quale queste caratteristiche diventano effettive. A questi livelli di pressione sonora, il metodo definito nel presente documento diventa inapplicabile, in quanto tende abitualmente a sottovalutare l'attenuazione offerta dai dispositivi di questo tipo.

Alle frequenze minori di 500 Hz, l'attenuazione può essere sopravvalutata di alcuni decibel a seguito del mascheramento dovuto al rumore fisiologico nelle prove della soglia uditiva dell'orecchio occluso. Nella norma sono citati i seguenti riferimenti normativi:

- ISO 8253-2 Acoustics - Audiometric test methods - Part 2: Sound field audiometry with pure-tone and narrow-band test signals;
- IEC 60263 Scales and sizes for plotting frequency characteristics and polar diagrams;
- IEC 61260-1 Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave-band filters - Part 1: Specifications.

**Il secondo documento (la parte 2)** descrive tre metodi (il metodo per banda di ottava, il metodo HML e il metodo SNR) per la valutazione dei livelli effettivi di pressione sonora ponderati A quando si indossano i protettori auricolari. Questi metodi sono validi per il livello di pressione sonora o per il livello continuo equivalente di pressione sonora del rumore. Sebbene siano concepiti in primo luogo per l'esposizione al rumore stazionario, questi metodi sono anche validi per i rumori che comprendono componenti impulsive. È possibile che possano non essere adatti per l'utilizzo nelle misurazioni del livello di pressione sonora di picco. I valori di banda di ottava, H, M, L o SNR sono adatti a stabilire criteri di attenuazione sonora per selezionare o confrontare i protettori auricolari e/o per definire requisiti accettabili minimi di attenuazione sonora.



All'interno della norma sono riportati i seguenti riferimenti normativi:

- ISO 4869-1 Acoustics - Hearing protectors - Part 1: Subjective method for the measurement of sound attenuation;
- ISO 9612 Acoustics - Determination of occupational noise exposure - Engineering method;
- IEC 61672-1 Electroacoustics - Sound level meters - Part 1: Specifications.

Si ricorda che contestualmente alla valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore, il D.Lgs.81/08 prescrive che, nel caso non fosse possibile ridurre i livelli di rumore con soluzioni impiantistiche o organizzative, debbano essere forniti Dispositivi di Protezione Individuale uditivi allo scopo di ridurre la percezione del rumore da parte dei lavoratori.

L'Art.193 del D.Lgs.81/08 prevede per i DPI-u le seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
- d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

Il punto d) sopra citato richiama l'obbligo di verifica dell'efficacia dei DPI, imponendo pertanto di verificare se quelli scelti siano sufficienti a garantire un livello accettabile di rumore percepito all'orecchio o non siano troppo performanti, portando all'iperprotezione.

Al fine di valutare l'abbattimento fornito dai DPI sono disponibili i suddetti tre metodi di calcolo descritti dalla norma UNI EN ISO 4869-2.

**RIFIUTI/MUD  
DICHIARAZIONE ANNUALE, NUOVA MODULISTICA,  
NESSUNA MODIFICA PER QUANTO RIGUARDA I PRODUTTORI,  
TERMINE PROROGATO AL 22 GIUGNO P.V.**

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2019 il D.P.C.M. 24.12.2018 che contiene modello e istruzioni per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno 2018. Vengono introdotte alcune limitate modifiche alle informazioni da trasmettere che riguardano le dichiarazioni dei soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. Non vi sono modifiche per quanto riguarda i produttori.

Si evidenzia che la scadenza per la presentazione è il 22 giugno p.v.: infatti l'art. 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 prevede che: *“Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.*

Restano invariati rispetto al 2018 i soggetti obbligati che sono quelli definiti dall'articolo 189 al comma 3 del D.Lgs. 152/2006:



- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,
- commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione,
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
- imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (ex articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) ),
- i Comuni.

Rimane invariata la struttura del modello articolato nelle seguenti 6 Comunicazioni:

- Comunicazione Rifiuti.
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso.
- Comunicazione Imballaggi.
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione.
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Si evidenziano le principali novità introdotte dal D.P.C.M. di interesse:

#### Comunicazione Rifiuti semplificata

I produttori che conferiscono rifiuti a destinatari fuori dal territorio nazionale non possono presentare la Comunicazione rifiuti semplificata e devono presentare la Comunicazione rifiuti.

#### Comunicazione Rifiuti (per i Gestori)

I soggetti che svolgono attività di recupero o smaltimento su rifiuti CER del capitolo 1912 (rifiuti dal trattamento meccanico del rifiuto) e sui rifiuti CER 190501 (parte di rifiuti urbani e simili non compostata) e 190503 (compost fuori specifica) dovranno specificare se tali rifiuti sono di origine urbana. Il gestore che riceve rifiuti con CER 160601 a 160605, 200133 e 200134 dovrà indicare se la quantità è relativa a pile e accumulatori portatili.

Il dichiarante dovrà indicare per i rifiuti che riceve dall'estero, la tipologia di trattamento prevista tra recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, discarica e altre operazioni di smaltimento. Nel modulo MG è stata aggiornata il riquadro "tipologia impianto" con la modifica di alcune descrizioni e l'inserimento di altre. Le istruzioni specificano che se il dichiarante svolge, sul medesimo rifiuto, sia attività di recupero o smaltimento sia attività di solo trasporto, dovrà compilare due schede RIF per il medesimo rifiuto, distinguendo le quantità in relazione all'attività svolta sul rifiuto.

#### Comunicazione Veicoli fuori Uso

Nel modulo RT-VEIC il dichiarante dovrà specificare, relativamente ai rifiuti che riceve dall'estero, la tipologia di trattamento prevista.

Ecocerved ha reso disponibile su Ecocamere, il nuovo sito ambientale delle Camere di commercio raggiungibile all'indirizzo [www.ecocamere.it](http://www.ecocamere.it), materiali e istruzioni per la compilazione, il software per la compilazione e la presentazione del MUD, nonché i tracciati record aggiornati per i produttori di software. I portali dedicati alla compilazione e trasmissione del MUD telematico, semplificato e Comuni sono attivi dal 15 marzo u.s..

In particolare, è possibile scaricare le istruzioni dettagliate per la trasmissione telematica della Comunicazione Rifiuti, della Comunicazione Veicoli fuori uso, della Comunicazione Imballaggi e

della Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, previste dal punto 3.3 del D.P.C.M. 24/12/2018 pubblicato sulla G.U. del 22 febbraio 2019. La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito [www.mudtelematico.it](http://www.mudtelematico.it).

Il suddetto documento non riguarda le specifiche relative alle seguenti comunicazioni:

- Comunicazione rifiuti semplificata: la presentazione della comunicazione di cui in Allegato 2 avviene via PEC all'indirizzo [comunicazionemud@pec.it](mailto:comunicazionemud@pec.it)
- Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione: la presentazione deve avvenire esclusivamente tramite il sito [www.mudcomuni.it](http://www.mudcomuni.it)
- Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche: la presentazione deve avvenire esclusivamente tramite il portale dedicato, raggiungibile dal sito [www.registroaee.it](http://www.registroaee.it)
- Comunicazione imballaggi, Sezione Consorzi: la compilazione deve avvenire esclusivamente tramite il software MUD predisposto da Unioncamere e reso disponibile tramite i siti indicati nella nota introduttiva. La comunicazione viene trasmessa esclusivamente via telematica tramite il sito [www.mudtelematico.it](http://www.mudtelematico.it)

Infine è disponibile il software per la compilazione del MUD; è possibile scaricare il prodotto informatico per la compilazione delle Comunicazioni Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche previste dal punto 3.4 del D.P.C.M. 24/12/2018, pubblicato sulla G.U. del 22 febbraio 2019.

Non sono valide ai fini di legge, dichiarazioni inviate con altre modalità quali, ad esempio, supporti magnetici (floppy, CD, chiavette USB, moduli cartacei diversi dal modello semplificato). Le dichiarazioni inviate erroneamente con queste modalità non saranno acquisite e dovranno essere ritrasmesse in via telematica tramite il sito <http://www.mudtelematico.it>.

Per il servizio di compilazione/controllo/invio con l'Ufficio Ambiente e Sicurezza dell'Associazione si rimanda alla circolare n. 32/19 del 18.03.2019.

## SICUREZZA LAVORO BANDO ISI INAIL 2018: INSERIMENTO ONLINE DELLA DOMANDA

---

Fonte [www.inail.it](http://www.inail.it)

L'INAIL sul proprio sito ricorda che dall'11 aprile 2019 al 30 maggio 2019 è possibile compilare la domanda di partecipazione attraverso lo sportello informatico.

Dalle ore 12.00 dell'11 aprile 2019, fino alle ore 18.00 del 30 maggio 2019, è disponibile nella sezione "Accedi ai servizi online" l'applicazione informatica per la compilazione della domanda di partecipazione al bando Isi 2018.

L'applicazione consente di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "INVIA".

Per accedere alla procedura di compilazione della domanda l'impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online.

Per ottenerle è necessario effettuare la registrazione sul portale Inail almeno 2 giorni lavorativi prima della chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.

Sono disponibili i seguenti tutorial realizzati per aiutare l'utente nella corretta compilazione della domanda on line e spiegare le varie fasi che definiscono il bando di gara indetto dall'Istituto:

- Bando Isi 2018 – Videotutorial.

## **MEDICO COMPETENTE ISTITUITA LA RETE NAZIONALE REGISTRI TUMORI**

---

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 2019 la Legge 22 marzo 2019, n. 29 recante *“Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione”*.

Con tale provvedimento, in vigore dal 20 aprile 2019, vengono fornite indicazioni per uniformare i registri dei tumori e i sistemi di sorveglianza di regioni e province autonome, che dovranno adeguarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore.

Tra le finalità della legge si evidenzia quanto previsto all'articolo 1 comma 1 “m) monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 81/2008 disciplinato dal regolamento di cui al D.M. 183/2016”.

Con successivo decreto del Ministero della Salute entro dodici mesi verrà emanato un regolamento sui dati, sul trattamento e sull'accesso.

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **RIFIUTI PREVENZIONE INCENDI IN IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE**

---

Resa disponibile dal Ministero Ambiente la Circolare Prot. n. 0001121 del 21.01.2019 recante le *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*.

A seguito dei numerosi incendi che nell'ultimo periodo hanno interessato diversi impianti di gestione dei rifiuti, con conseguenti ripercussioni sulla gestione dell'intero sistema paese, è stato convenuto, in accordo con le Autorità territoriali e con gli Enti di controllo preposti, di individuare alcuni ambiti di approfondimento per la definizione di criteri operativi utili per una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti.

Pertanto con la suddetta circolare vengono adottate le presenti linee guida che indicano criteri operativi e gestionali riferiti in particolare a:

- Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell'articolo 183, lett. aa) del D.Lgs. n. 152 del 2006, effettuati presso impianti che effettuano esclusivamente operazioni R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006) e D15 (Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del L.Lgs. n. 152 del 2006), e che quindi inviano i rifiuti ivi depositati ad altri impianti di destinazione finale (recupero o smaltimento);
- Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell'articolo 183, lett. aa) del D.Lgs. n. 152 del 2006, in ingresso

presso impianti che li sottopongono ad ulteriori operazioni di gestione riconducibili ai punti da R1 a R12 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006, ovvero ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006;

- Stoccaggi o raggruppamenti di rifiuti comunque denominati, intermedi tra due o più fasi di trattamento, svolte nell'ambito del medesimo impianto di gestione dei rifiuti;
- Stoccaggi di rifiuti prodotti all'esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali.

Nel provvedimento, che annulla e sostituisce la precedente circolare prot. 4064/2018, vengono analizzati il contesto autorizzativo degli stoccaggi dei rifiuti, la prestazione delle garanzie finanziarie, la prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti, le prescrizioni generali da richiamare negli atti autorizzativi, tenendo conto di ubicazione degli impianti, organizzazione e requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti, impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale, e infine le modalità di gestione, nonché i controlli ambientali.

Si evidenzia in particolare che in fase di progettazione, e di successivo esercizio, in tutti gli impianti che gestiscono rifiuti devono essere previsti:

- impianto di videosorveglianza;
- impianti e dispositivi di protezione attiva antincendio;
- impianto di aspirazione e trattamento dell'aria afferente ai locali in cui si effettuano specifiche operazioni di trattamento sui rifiuti;
- impianto per l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali, mezzi e contenitori;
- impianto elettrico idoneo per ambienti ATEX (laddove necessario, in seguito alla valutazione del rischio) per l'alimentazione delle varie attrezzature presenti, realizzato in conformità alle norme vigenti;
- sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, e di separazione delle acque di prima pioggia adeguatamente dimensionati;
- adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
- impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti;
- riscaldamento del locale ad uso ufficio realizzato in conformità alle normative vigenti;
- allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso l'impianto con l'esterno;
- impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici.

La Circolare del Ministero dell'Ambiente è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**SICUREZZA IMPIANTI  
MODALITA' DI RICONOSCIMENTO IMPRESE IMPIANTISTE,  
CIRCOLARE MINISTERIALE N. 3717/2019**

---

*Fonte Mise*

Resa disponibile dal Ministero Sviluppo Economico la Circolare 3717/C del 13 marzo 2019 recante “DM 37/2008 – installazione di impianti tecnologici – abilitazioni piene e/o limitate”.

Con tale provvedimento il Ministero fornisce indicazioni alle CCIAA in merito alle limitazioni nell’ambito del D.M. 37 del 2008 che disciplina, da oltre 10 anni, il settore degli impianti tecnologici precedentemente normati dalla L.46/1990.

L'intento è di consentire una applicazione uniforme nell'intero territorio nazionale della normativa in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, per quanto concerne l'abilitazione delle imprese.

In particolare vengono dati - in via definitiva - chiarimenti circa la possibilità che le imprese di installazioni impianti possano o meno essere abilitate anziché per interi settori, anche per ambiti di ciascun settore (le cosiddette “abilitazioni limitate”); nel provvedimento sono precisate le tipologie di impianti per le quali possono essere rilasciate abilitazioni parziali come segue:

- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché degli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere (di cui alla lettera A), può essere rilasciata sia un’abilitazione completa per l’intera lettera (dunque l’impresa è abilitata a poter svolgere l’attività di installazione di tutti gli impianti ivi indicati), che una abilitazione parziale e limitata a una o due delle tre tipologie di impianti oggetto di autorizzazione;
- gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (di cui alla lettera b) e gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali (di cui alla lettera C), può essere rilasciata un’abilitazione piena o limitata a singole tipologie, salvo per l’attività relativa alla realizzazione delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali (lettera C), ove per detta fattispecie non può essere prevista la separazione rispetto all’intero settore o alla singola tipologia d’impianto per il quale l’interessato richiede l’abilitazione. (ad esempio, l’abilitazione all’installazione degli impianti di riscaldamento ricomprende anche la conseguente e imprescindibile abilitazione alla realizzazione delle relative opere di evacuazione, di ventilazione e di aerazione);
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (di cui alla lettera D) e impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali (di cui alla lettera E), il Ministero consente invece la sola abilitazione piena. Per le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e della ventilazione ed aerazione dei locali (lettera E), il Ministero richiama le considerazioni riportate al punto precedente e relative alle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- per gli impianti di protezione antincendio (di cui alla lettera G), intesi gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli

impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio, il Ministero nel ribadire quanto affermato con una precedente lettera circolare (3), riconferma che l'abilitazione rilasciata non può essere limitata ad alcune sole tipologie di impianto antincendio ma deve essere un'abilitazione piena.

Resta ovviamente inteso che da visura deve risultare l'esatta corrispondenza tra l'attività esercitata e l'abilitazione ottenuta, ancorché la stessa fosse "limitata" a singole voci di una o più tipologie di impianti (lettere).

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## CONVENZIONI APINDUSTRIA

---

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti [a.uberti@apiverona.net](mailto:a.uberti@apiverona.net) - 045 8102001

**ADECCO** - Agenzia per il Lavoro

**ALLIANZ** – Welfare e rischi aziendali

**ARTICOLO 1 SOLUZIONI HR** - Agenzia per il Lavoro

**ATEMPO** - Agenzia per il Lavoro

**CASA DI CURA SAN FRANCESCO** – Diagnostica e visite specialistiche

**CDI MANAGER** – Manager a Contratto Temporaneo

**CESARO E ASSOCIATI** – Agenzia per il Lavoro

**DOLOMITI ENERGIA** - Gas

**ECOBAS** – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

**ENI** - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

**EUROTECNICA** – Vendita, noleggio e assistenza macchine per ufficio

**FCA ITALY** – Automobili

**FOOD AND SWEET** – Ristorazione, catering

**GENERAZIONE VINCENTE** – Agenzia per il Lavoro

**GI GROUP** – Agenzia per il lavoro

**GIRARDI E ASSOCIATI** – Sistemi elettronici d'allarme

**GREEN SCHOOL** – Scuola di lingue

**GRUPPO ARGENTA** – Ristorazione

**INFOR GROUP** – Agenzia per il Lavoro

**LIGHTFULL® by Ninfea S.a.s.** - Servizi alle imprese

**LINEA UFFICIO SERVICE** – Cancelleria

**MASIERO GOMME** – Sicurezza per la guida e noleggio

**M & P INGEGNERIA** – Ingegneria civile, messa in sicurezza sismica

**NEXIVE** – Servizio postale privato

**NORDEST GROUP** – Leasing finanziario e operativo – noleggio a lungo termine

**ORIENTA** - Agenzia per il Lavoro

**SEA Società per Azioni** – Esercizi aeroportuali



**SPHERA CONSULTING** – Consulenza e analisi finanziaria

**SPORTING CLUB ARBIZZANO** – Fitness, tennis, nuoto, benessere

**STUDIO ESSEPI** – Consulenza e formazione per la sicurezza, qualità e ambiente

**TARGET SALUTE** – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro

**TEMPOR SPA** – Agenzia per il Lavoro

**TOMMASI FAMILY ESTATE** – Vino e enoturismo

**TRANSALDI** – Consulenze doganali

**VERPUL** – Articoli per la pulizia industriale

**VIANI ASSICURAZIONI** – Agenzia assicurazioni

**VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed eventi

**ZOSTAN SACE** – Polizze assicurative crediti commerciali